

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 4 gennaio 2021, n. 1.

Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 5/2019)

1. Al termine dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2019, n.5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunte le parole: "di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2019)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 5/2019 dopo le parole "strumentazione urbanistica" sono inserite le parole: "e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2019)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:
"5. Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento."

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2019)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge regionale 5/2019 le parole: ", edilizi, tecnici" sono soppresse.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2019)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2019 dopo le parole "scopo di lucro" sono inserite le parole: "nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale".

2. Al termine dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5/2019 sono aggiunte le parole: "nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale."

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 5/2019)

1. L'articolo 9 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate “campeggi”, “villaggi turistici”, “aree attrezzate o aree di sosta”, nonché delle aree “camper service”, insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. Le aree del turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate “camper service”, insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del d.lgs. 285/1992 mentre quelle denominate “punti sosta”, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato d.lgs. 285/1992.

3. Le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2019)

1. Al termine dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 5/2019 sono aggiunte le parole: “, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell'articolo 185 del d.lgs. 285/1992.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2019 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate.”.

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 5/2019)

1. L'articolo 11 della legge regionale 5/2019 è abrogato.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.

1 ter. L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1 bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:

“2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune.”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente:

“c) dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.”.

4. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente:

“a) all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 5/2019)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente:

“a) all'ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.”.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 5/2019)

1. Al secondo periodo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 5/2019 le parole “per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:

“2. La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal d.lgs. 117/2017, agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente:

“1. Le strutture ricettive all’aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali “camping village” e “glamping” se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all’articolo 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione “camping” o “camping and lodge”.”.

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 5/2019)

1. All’articolo 19, comma 1, lettera e), della legge regionale 5/2019 le parole “tecnico-edilizi” sono soppresse.
2. All’articolo 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 5/2019 le parole “tecnico-edilizi” sono soppresse.

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 5/2019)

1. All’articolo 21, comma 1, della legge regionale 5/2019 è aggiunta, infine, la seguente frase: “, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.”.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. I complessi ricettivi all’aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d’uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d’uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019.

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 85

"Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 febbraio 2020.
- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 26 febbraio 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla III Commissione referente il 23 dicembre 2020 con relazione di Sarah DISABATO, Raffaele GALLO, Valter MARIN.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2020, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali)

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

- a) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- c) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;
- d)

ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

2. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:

- a) preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) esercizi commerciali;
- c) rimessaggio dei mezzi di pernottamento di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva.

3. L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;
- b) piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;
- c) unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorchè sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi assenti nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche;
- d) mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
- e) allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;
- f) strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
- g) preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 (Campeggi e villaggi turistici)

1. Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:

a) campeggio: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è inferiore al 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;

b) villaggio turistico: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è almeno il 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:

a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;

c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

5. Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento.

6. I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.

7. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonché dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 7 (Garden sharing)

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing è avviata ai sensi dell'articolo 13 ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;

c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 8 (Aree per il turismo itinerante)

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.

2. Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che soggiornano in una determinata località, spostandosi lungo propri itinerari.

3. Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;

b) aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all'articolo 185 del d.lgs. 285/1992 ;

c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.

4. Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

5. Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonché i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Deroghe ed esclusioni)

1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

a) gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;

c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell'articolo 7, previo consenso del proprietario.

2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell'articolo 185 del d.lgs. 285/1992.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 12 (Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

1 bis. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.

1 ter. L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1 bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);

c) dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale, ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400);

c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 13 (Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing)

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'articolo 6, comma 5, oppure un'attività di garden sharing di cui all'articolo 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 773/1931 e al rispetto dell'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;

c) dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

4. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989 ;

c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

d) stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 14 (Gestione delle attività)

1. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. E' altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'articolo 6, comma 5 è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal d.lgs. 117/2017, agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.

3. La gestione delle attività in modalità garden sharing è svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.

4. I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità anche della qualità dei servizi offerti dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate é soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

5. Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rinnovabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.

6. E' fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:

a) al mutamento della destinazione d'uso delle unità abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili insediati nella struttura;

b) alla vendita delle piazzole;

c) ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operators.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 17 (Denominazioni alternative e aggiuntive)

1. Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali “camping village” e “glamping” se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all'articolo 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione “camping” o “camping and lodge”.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale 18

febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 19 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

- a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'articolo 8;
- c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;
- d) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;
- e) i requisiti localizzativi, urbanistici, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;
- f) i requisiti localizzativi, urbanistici, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'articolo 7;
- g) gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;
- h) le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
- i) le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli 14 e 15 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del regolamento medesimo;
- l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
- m) i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di camping village o glamping di cui all'articolo 17, comma 1;
- n) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;
- o) il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 21 (Sanzioni)

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 oltre alla cessazione dell'attività;
- b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12;
- c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'articolo 12.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 oltre alla cessazione dell'attività;
- b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 , lettera d), dell'articolo 13.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 14;

b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 14.

5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:

a) all'articolo 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

b) all'articolo 16, comma 7, lettera b);

c) all'articolo 16, comma 8;

d) all'articolo 16, comma 9;

e) all'articolo 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e articolo 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.”.

Note all'articolo 15

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota all'articolo 5.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 5/2019, come sostituito dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 (Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate “campeggi”, “villaggi turistici”, “aree attrezzate o aree di sosta”, nonché delle aree “camper service”, insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. Le aree del turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate “camper service”, insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) mentre quelle denominate “punti sosta”, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato d.lgs. 285/1992.

3. Le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi

dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla legge regionale del 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).”.

Note all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.